



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI

D.G.C. n° 10 del 18/04/1994

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento.

Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 59, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Con il presente regolamento sono disciplinate le procedure da eseguire per i contratti del Comune.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla Legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Disciplina delle procedure.

Per tutti gli adempimenti concernenti il procedimento relativo alla stipulazione dei contratti, dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Art. 3 - Sistemi di contrattazione.

I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni, appalti di opere, affidamento contrattuale di attività o servizi mediante convenzione, dovranno di regola, essere aggiudicati con il sistema dei pubblici incanti o degli altri procedimenti concorsuali come disciplinati dalle leggi dello Stato e dalle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico Italiano.

Gli stessi sistemi si applicano nel caso di concessione di sola costruzione di opera che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, è equiparata all'appalto.

Si applica l'istituto della concessione nei casi di costruzione e gestione di opere pubbliche, di affidamento a terzi di pubblici servizi quando sussistono ragioni tecniche, economiche e/o di opportunità sociale, nonché nel caso di committenza.

I contratti relativi alle altre figure negoziali legislativamente definite e disciplinate dal codice civile, in particolare il trasporto e il mutuo, dovranno essere aggiudicati, ove possibile, con le forme stabilite dal comma precedente.

E' possibile ricorrere al sistema della contrattazione della trattativa privata o della procedura negoziata, secondo la disciplina delle leggi dello Stato o delle norme comunitarie.

Art. 4 - L'asta pubblica - Definizione e modalità attuative

E' il sistema di gara attraverso il quale l'Ente si rivolge al pubblico consentendo così, a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione, di presentare la loro offerta.

Si svolge attraverso i seguenti metodi:

- Il metodo della candela vergine, ai sensi dell'art. 74 del r.d. 23.5.1924, n.827;
- Il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo minimo o massimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 75 del r.d. 23.5.1924, n. 827.
- Il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi dell'art. 76 del r.d. 23.5.1924, n. 827;
- Il metodo del pubblico banditore, ai sensi dell'art. 79 del r.d. 23.5.1924, n. 827.

L'aggiudicazione viene effettuata seduta stante, salvo il caso in cui, ai sensi del disposto dell'art. 65 punto 9 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sia soggetta ad ulteriori offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo del prezzo della intervenuta aggiudicazione.

Le norme procedurali da seguire sono previste agli artt. 63 e seguenti del già richiamato Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con r.d. 23.5.1924, n. 827.

Metodo della candela vergine.

Si accendono una dopo l'altra tre candeline - Se la terza si spegne senza la presentazione di offerte e quindi "verGINE" la gara è dichiarata deserta. Se invece durante l'ardere delle tre candele sono state presentate offerte, si accendono una dopo l'altra altre candeline fino a che l'ultima non si spenga senza la presentazione di offerte. L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato l'ultima offerta prima dello spegnimento della candela vergine: Le offerte di miglioramento debbono essere fatte in ragione decimale.

Metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo massimo o minimo indicato nella scheda segreta.

Si indica in una scheda sigillata il limite massimo o minimo o di aumento e di ribasso che le offerte non devono oltrepassare.

Il Presidente raccoglie le offerte; le apre, legge il risultato e forma una graduatoria delle stesse. Quindi apre la busta contenente la scheda; prende atto del limite in essa contenuto che viene mantenuto segreto; esclude tutte le offerte che lo hanno oltrepassato ed aggiudica l'appalto a quella delle offerte rimaste che risulta la più conveniente per l'amministrazione.

Nel caso che nessuna delle offerte abbia raggiunto il limite previsto, la gara viene dichiarata deserta, e si dà atto pubblicamente del limite previsto dalla scheda.

Metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo base d'asta.

Il Presidente, ricevute le offerte ed accertatane la regolarità, le apre; prende atto delle stesse ed aggiudica l'appalto all'impresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia comunque pari o migliore della base d'asta.

Se non sono state presentate offerte la gara è dichiarata deserta. Anche in questo sistema si possono inserire le schede segrete contenenti i limiti che non possono essere oltrepassati.

Metodo del pubblico banditore

Il Presidente, aperta la gara, riceve le offerte formulate a viva voce e la aggiudica all'ultima offerta pervenuta, che sarà naturalmente la migliore.

Metodo delle offerte di miglioramento del ventesimo.

E' il procedimento previsto dall'art. 65 lett. 9 del r.d. 23.5.1924, n. 827 che si attua ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 84 del richiamato r.d. 827/1924 nel modo seguente: il Presidente, compiuto il primo esperimento d'asta, procede all'aggiudicazione provvisoria. Si pubblica con le stesse modalità dell'originario avviso, la notizia della intervenuta aggiudicazione e del risultato conseguito, invitando coloro che sono interessati a presentare, entro dei termini prestabiliti e denominati "fatali", una nuova offerta per migliorare tale prezzo della provvisoria, aggiudicazione di almeno il 5%.

Scaduti i fatali e ricevute le offerte si procede ad ulteriore aggiudicazione. Si ripete per la terza volta il procedimento di cui al 2° esperimento e si aggiudica alla offerta che risulterà migliore, od a quella comunque risultata la migliore negli esperimenti precedenti a seguito di mancata presentazione di offerte in quelli successivi.

Art. 5 - Licitazione privata - Definizione e modalità attuative.

E' quel sistema di gara mediante il quale l'Ente appaltante, sulla base di un proprio progetto esecutivo e di una propria documentazione tecnica si rivoige ad imprese di propria fiducia invitandole a presentare la loro offerta per l'acquisizione di un appalto, una fornitura o per l'affidamento di un servizio.

Si attua attraverso i seguenti metodi:

Metodo di cui all'art. 1 lett. a) della legge 2.2.1973, n. 14

Il Presidente, accertata la regolarità delle offerte, procede all'apertura delle buste, e verificate le condizioni offerte dai singoli concorrenti, forma una graduatoria ed aggiudica la gara all'impresa che ha presentato le condizioni più favorevoli per l'Amministrazione, e quindi il maggiore ribasso od il minore aumento percentuale sul prezzo base.

Metodo di cui all'art. 1 lett. b) della legge 2.2.1973, n. 14

Il Presidente, depone sul tavolo la busta sigillata predisposta preventivamente e contenente limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte, per essere considerate valide, non possono oltrepassare.

Procede quindi all'apertura ed alla lettura delle offerte ammesse ed, aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribassi ivi indicati, esclude le offerte che risultano inferiori o superiori a tali limiti, ed effettua la media delle offerte rimaste.

L'aggiudicazione viene effettuata in favore del Concorrente la cui offerta eguaglia la media o vi si avvicina di più per difetto o per eccesso.

In presenza di una sola offerta valida e contenuta nei limiti previsti dalla scheda, l'appalto viene aggiudicato a favore di questa.

Metodo di cui all'art. 1 lett. c) della legge 2.2.1973, n. 14

Il Presidente, depone sul tavolo la busta sigillata predisposta preventivamente e contenente i limiti di minimo e di massimo ribasso che le offerte, per essere valide, non debbono oltrepassare.

Procede quindi all'apertura ed alla lettura delle offerte ammesse ed aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribasso ivi indicati, esclude le offerte che risultano inferiori o superiori a tali limiti, ed effettua la media delle offerte rimaste.

Il valore così ottenuto viene ulteriormente mediato con il limite di massimo ribasso e si trova un nuovo valore da tenere a base per l'aggiudicazione.

La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per solo difetto al valore di tale ultima media.

In presenza di unica offerta, comunque contenuta entro i limiti della scheda predisposta, la gara viene aggiudicata a questa.

Metodo di cui all'art. 1 lett. d) della legge 2.2.1973, n. 14

Il Presidente, aperta e data lettura di tutte le offerte ammesse, ne forma una graduatoria.

Prende poi in considerazione e media tra loro il 50% delle offerte arrotondate all'unità superiore se in numero dispari, che presentano i maggiori ribassi, ed aggiudica poi l'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto, alla media come sopra ricavata.

Se sono state ammesse due offerte l'aggiudicazione viene effettuata in favore di quella più vantaggiosa; se una soltanto, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questa.

Nel caso la media dovesse risultare di segno positivo sia per la presentazione di tutte le offerte in aumento, sia per la prevalenza di queste su quelle in ribasso, la interpretazione da dare al termine offerta che si avvicina di più per difetto, è quella corrispondente al valore che si pone immediatamente al di sotto della media e quindi nel caso specifico, più conveniente per l'Amministrazione rispetto al valore mediato.

Metodo di cui all'art. 1 lett. e della legge 2.2.1973, n.14

In questo sistema i concorrenti, anziché presentare una propria offerta sulla base di un prezzario predisposto dalla pubblica amministrazione, presentano essi stessi i prezzi unitari ai quali sono disposti ad eseguire quel particolare appalto.

Questi sono pertanto tenuti a restituire l'apposito modulo debitamente autenticato, rimesso alle imprese medesime unitamente alla lettera d'invito, nei quale sono riportate, per ogni categoria di lavori tanto l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, quanto l'unità di misura ed il quantitativo previsto per ciascuna voce. Tale modulo, dovrà essere completato ponendo accanto alle indicazioni sopra riportate, in una terza colonna, i prezzi unitari che si è disposti ad offrire, e nella quarta colonna il prodotto dei quantitativi per i prezzi.

In calce al modulo stesso dovrà essere riportato il risultato complessivo dell'offerta.

Il Presidente, aprirà quindi i pieghi contenenti le offerte; contrassegnerà le offerte medesime in ciascun foglio; leggerà ad alta voce il risultato complessivo offerto da ciascun concorrente e formerà una graduatoria delle offerte.

Procederà poi alla verifica dei conteggi del concorrente che ha presentato la migliore offerta e farà luogo, ove dovesse riscontrare errori di calcolo, alla correzione dei prodotti parziali e dell'importo totale.

Effettuato il riscontro di tutte le offerte e le eventuali rettifiche delle stesse, aggiudicherà la gara alla offerta che, dopo tali eventuali correzioni risulterà complessivamente la migliore sotto l'aspetto economico od a quella più favorevole rispetto al prezzo massimo, che l'Amministrazione ha determinato, indicandolo nella lettera d'invito.

Le sedute di gara, ove la laboriosità dei conteggi lo richieda, possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora od al giorno successivo.

Per quanto non previsto nella presente proposizione operativa, si applicano, anche in ordine alla eventuale anomalia dei prezzi, le prescrizioni di cui all'art. 5 della legge 2.2.1973, n.14.

Art. 6 - Possibilità di ammissione di offerte in aumento

Ai sensi del disposto di cui all'art. 1 della legge 8.10.1984, n.687 debbono essere ammesse, in presenza di un affidamento a mezzo di licitazione privata, offerte in aumento fin dal 1° esperimento di gara.

Tale diritto del concorrente viene vanificato ove il bando di gara escluda espressamente la possibilità di accettare le offerte in aumento.

Art. 7 - Appalto concorso - Definizioni e modalità operative

L'appalto concorso è il sistema mediante il quale l'Ente si rivolge alle ditte che ritiene di far partecipare alla gara invitandole a presentare, nel rispetto delle

condizioni previste dal bando, un progetto o una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richiesto per la esecuzione.

Si realizza estendendo l'invito alle ditte che, sulla scorta della richiesta di candidatura formulata a seguito di risposta ad un preavviso di gara, posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione.

Tale elenco può essere integrato con le ditte di fiducia dell'Amministrazione ancorché non abbiano avanzato istanza di partecipazione.

La lettera d'invito indicherà tutte le condizioni di ordine sostanziale e formale richieste per la ammissione, nonché i termini e le modalità prescritte per l'inoltro delle offerte stesse.

Art. 8 - Il verbale di gara nell'appalto del concorso

Le offerte pervenute vengono sottoposte all'attenzione della Commissione della gara, composta dal Segretario comunale, Presidente, dal Tecnico comunale e da due testimoni che, nel giorno, ora e luogo indicati nel bando, procede, in presenza del pubblico, all'esame ed apertura delle stesse nel rispetto delle seguenti modalità operative:

- A) Accertamento circa il rispetto dei termini e delle condizioni anche formali prescritte per la presentazione delle offerte, ed ammissione di quelle regolari;
- B) Rilevazione e verbalizzazione delle offerte ammesse con indicazione ed elencazione per ciascuna di queste della documentazione e del risultato economico;
- C) Sigla da parte del Presidente e di almeno un altro soggetto della Commissione di tutti i documenti o parti di questi costituenti l'offerta per garantirne l'autenticità e per scongiurare la possibilità di sostituzioni, manomissioni ed alterazioni;
- D) Inserimento nel verbale delle dichiarazioni, eccezioni, o quanto altro affermato dai concorrenti, che abbiano attinenza con le operazioni della gara e possano comunque alterarne il risultato o la regolarità;
- E) Sottoscrizione del verbale ed inoltro dello stesso, unitamente alle offerte ritenute valide, all'Amministrazione per l'affidamento da parte di questa alla Commissione tecnica incaricata di individuare la migliore offerta tenuti presenti gli aspetti tecnici ed economici.

Art. 9 - Gli adempimenti dell'Amministrazione appaltante

L'Ente appaltante, ricevuti il verbale ed il plico contenente le offerte, disporrà affinché si proceda:

- alla restituzione, alle imprese escluse non presenti al momento della gara, delle offerte ritenute irregolari e come tali non ammesse;
- alla nomina della Commissione giudicatrice nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al successivo articolo del presente regolamento;
- alla comunicazione della intervenuta nomina ai soggetti interessati.

Art.10 - Nomina, composizione e competenze della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice in un appalto concorso ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre all'Amministrazione, per l'aggiudicazione, quella che a suo parere ritiene la migliore, tenuti presenti tanto gli aspetti tecnici che economici.

Il parere espresso è obbligatorio ma non vincolante e potrebbe quindi essere disatteso dall'Ente con provvedimento motivato.

Deve essere nominata con apposito atto della Giunta comunale e la sua composizione, variabile numericamente e qualitativamente o professionalmente a seconda dell'importanza e della natura dell'appalto, deve privilegiare la presenza della funzione tecnica rispetto a quella politica.

La presidenza è assunta dal Segretario comunale, ai sensi dell'art.51, comma 3, L.8-6-1990 n.142.

Il supporto amministrativo sarà assicurato dalla presenza di un funzionario che avrà il compito di convocarla, su determinazione del Presidente, e di curare la verbalizzazione delle operazioni e tutti gli altri adempimenti che si renderanno necessari.

Nell'espletamento del complesso e delicato compito attribuitole si può avvalere, per la ricerca della soluzione ritenuta migliore, anche di soggetti esterni con funzione di collaborazione tecnica e senza che possano quindi partecipare alla votazione per le definitive determinazioni.

La Commissione giudicatrice costituisce collegio perfetto e pertanto le sue decisioni possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.

Art. 11 - Adempimenti e modalità operative della Commissione

Nella sua composizione collegiale e la sua qualificazione tecnica la Commissione giudicatrice è da considerarsi l'unica interprete delle esigenze dell'Amministrazione quali risultano dal bando di gara e dal progetto o dalle indicazioni di massima prescritte per la partecipazione.

La sua attività deve essere quindi improntata a contemperare l'esigenza di un confronto degli elaborati presentati dai vari concorrenti con il giusto potere discrezionale attribuitole.

La sua operatività dovrà pertanto seguire, le seguenti linee essenziali, cronologicamente così individuate.

- Presa d'atto delle offerte valide trasmesse dall'Ente appaltante e della integrità e completezza delle stesse attraverso una verifica con il verbale di ammissione alla gara;
- Determinazione o fissazione dei criteri di valutazione delle offerte con opportuna individuazione preventiva, seppure di massima, del maggiore o minore peso che si intende attribuire alle ipotetiche diverse soluzioni che potrebbero essere proposte;
- Esame analitico delle varie soluzioni prospettate e comparazione delle varie offerte nel loro complesso al fine di individuare quella ritenuta migliore tenuti presenti contemporaneamente gli aspetti tecnici ed economici.

In tale veste la Commissione, nel rispetto della "par condicio" dei concorrenti, potrà esercitare le seguenti facoltà:

- A) di richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati; e tenere presenti soluzioni alternative che, seppure non indicate dall'Amministrazione, rappresentano un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;
 - B) di chiedere, prima della decisione circa l'aggiudicazione, modifiche al progetto purché operate nei confronti di tutti i concorrenti;
 - C) di proporre aggiudicazioni subordinate a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria;
 - D) di non proporre l'aggiudicazione in presenza di unica offerta, venendo a mancare, nel particolare sistema di aggiudicazione dell'appalto concorso quel termine di paragone tra le offerte che costituisce elemento importante per la valutazione delle stesse;
- Adozione del provvedimento finale mediante proposta di aggiudicazione dell'appalto alla offerta ritenuta migliore. La proposta attraverso la quale si stabilisce di dare la preferenza ad una data soluzione tecnica piuttosto che ad

altra, così come l'eventuale provvedimento di esecuzione debbono essere motivati:

- Trasmissione degli atti all'Amministrazione appaltante per l'adozione delle definitive determinazioni.

Art. 12 - L'aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, costituendo parere obbligatorio ma non vincolante, deve trovare la sua consacrazione nella definitiva determinazione degli organi collegiali competenti dell'Amministrazione appaltante.

La deliberazione con cui si fa propria la proposta espressa dalla Commissione giudicatrice non necessita di particolari motivazioni essendo sufficiente il richiamo alle considerazioni espresse dalla Commissione stessa.

Occorre invece una puntuale motivazione ove si adotti un provvedimento di non aggiudicazione o si disattendano le proposte prospettate dalla Commissione, preferendo soluzioni diverse.

In sede di definitiva aggiudicazione l'Amministrazione appaltante può condizionare la stessa a variazioni tanto progettuali che economiche.

E' comunque riservata all'impresa aggiudicataria la facoltà di accettarle o di rinunciare all'appalto.

Art. 13 - Trattativa privata

La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione Comunale, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse.

L'Amministrazione Comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:

- l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta o si abbiano fondate prove che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
- l'urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per l'asta o la licitazione privata;
- ricorrono, per l'appalto di lotti di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 78, n.1 e successive modificazioni;
- per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;
- quando abbiano per oggetto forniture di quantitativi e valori limitati e tali da non rendere conveniente il ricorso alla licitazione privata. La valutazione di tali limiti di quantità e di valore viene effettuata in rapporto all'oggetto della fornitura o della prestazione;
- per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato;
- in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.

La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

Art. 14 - Stipulazione dei contratti

La stipulazione di tutti i contratti del Comune dovrà essere preceduta dalla deliberazione di cui all'art. 56 della legge 08 giugno 90, n.142, assunta dall'Organo competente con la quale, oltre alle indicazioni di cui al comma 1 del detto articolo dovrà essere indicato:

- A) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- B) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- C) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

I contratti del Comune, come previsto dallo Statuto, saranno stipulati dal Sindaco e rogati nella forma pubblica amministrativa dal Segretario Comunale, salvo quelli per i quali la Legge espressamente prevede il rogito per mano di Notaio. Quando il Sindaco o il contraente privato ne facciano richiesta, i contratti possono essere affidati al rogito di Notaio.

I contratti preceduti da trattativa privata il cui importo non superi L.10.000.000, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle forme previste dall'art. 17 del r.d. 18.11.1923 n.2440.

I contratti relativi alla compravendita dei beni immobili saranno sempre stipulati per atto pubblico, ancorchè seguiti per trattativa privata.

La vendita degli oggetti fuori uso, derrate, strumenti e simili dovrà essere fatta sempre per pubblico incanto.

I contratti relativi agli affitti, di regola affidati per trattativa privata, possono essere sempre stipulati per scrittura privata, indipendentemente dal loro valore. Il Consiglio Comunale può decidere di scegliere il sistema del pubblico incanto o della licitazione privata per gli affitti di particolare importanza o valore.

Art. 15 - Contratti per le concessioni cimiteriali

Per le concessioni di loculi ed aree, nonché per la illuminazione votiva nei cimiteri comunali, saranno osservate le norme del regolamento di polizia mortuaria approvato con il D.P.R. 10.09.1990, n.285, nonché quelle del rispettivo regolamento Comunale.

Art. 16 - Adempimenti della Giunta

Spetta alla Giunta Comunale:

- A) formare l'elenco delle ditte da invitare all'appalto;
- B) aggiudicare definitivamente i contratti provvedendo, all'occorrenza ad adottare le opportuni operazioni correttive del procedimento.

Art. 17 - Adempimenti del Segretario Comunale

Le procedure di aggiudicazione dei contratti saranno attuate da parte e sotto la responsabilità del Segretario Comunale secondo le direttive degli organi elettivi di governo del Comune articolate nelle forme dei provvedimenti tipici dei rispettivi organi.

Art. 18 - Norme applicabili

Per i contratti relativi ad opere pubbliche di questo Comune trovano applicazione nell'ordine:

- A) il capitolato speciale di appalto - elaborato di progetto - che non potrà contenere norme in contrasto con il presente regolamento;
- B) il presente regolamento.

Per quanto non previsto negli atti di cui al comma precedente troveranno applicazione, in quanto applicabili:

- A) le norme contenute nel capitolato generale d'appalto approvato con D.P.R. 16.07.1962, n.1063 e successive modificazioni ed aggiunte;
- B) le norme generali e speciali Nazionali e Regionali che regolano gli appalti di opere pubbliche, nonché le direttive della Comunità Economica Europea.

Art. 19 - Speciali contenuti dei bandi di gara

Per i bandi di gara dovranno essere osservate le procedure di cui al D.P.C.M. 10.01.1991, n.55, al D.Leg.vo 19.12.1991 n.406 e al D.Leg.vo 24.07.1992 n.358.

Art. 20 - Incarichi professionali

Tutti gli incarichi professionali dovranno essere conferiti con apposita convenzione con la quale dovranno essere disciplinati:

- la esatta descrizione dell'incarico conferito con richiamo alle norme di legge e regolamentari che disciplinano la materia;
- i tempi di consegna e relative clausole penali e risolutive di ritardo;
- la proprietà del Comune degli elaborati originali, con facoltà di modificarli;

La convenzione, infine dovrà indicare la misura del compenso da corrispondere e la norma applicata per determinarla.

Art. 21 - Tenuta Albi speciali

Per tale argomento l'amministrazione si impegna a tenere conto delle proposte di cui alla circolare dell'alto commissario per il coordinamento alla lotta contro la delinquenza mafiosa n. AC/!8315/1/1/636 del 19/01/1991.

Art. 22 - Distruzione del materiale fuori uso

Alla distruzione del materiale non utilizzabile e privo di qualsiasi valore sarà dato corso con le procedure indicate dalla Giunta Comunale.

Art. 23 - Termine per la conclusione dei procedimenti

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 07.08.1990, n.241, occorrendo saranno determinati con provvedimento del Sindaco.

Art. 24 - Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- A) i regolamenti comunali speciali;
- B) le leggi regionali;
- C) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 25 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27.12.1985, n.816 sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 26 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà depositato, per quindici giorni consecutivi, nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale.

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma precedente.



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10 del reg.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

-PROVVEDIMENTI-

data 18/04/1994

L'anno millenovecentonovant **a** quattro il giorno **d**iciotto del mese di **a**prile

alle ore **9.00**, nella sala delle adunanze del Comune.

Alla **p**rima convocazione in sessione **s**traordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di

legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
MUCCI VINCENZO	SI		PALUMBO VINCENZO	SI	
DI RUPO DI FILIPPO GABRIELE		SI	TOCCO DONATO		SI
DI PROFIO VINCENZO	SI		MARCOTULLIO SANTE		SI
D'ALOISIO ANTONIO	SI		D'ALOISIO SERGIO	SI	
DI MEQ. GIUSEPPE	SI		SELLER RENATO	SI	
RASSETTA ERMINIO	SI		RASSETTA EMIDIO	SI	
ANGELUCCI NICOLA	SI		TROIANO DI BERTO MARISA		SI
VOLPE GIUSEPPE	SI				

Assegnati n. 15

In carica n. 15

Presenti n. 11

Assenti n. 4

Verificato il numero legale degli intervenuti,

— presiede il signor **geom. Vincenzo Mucci**

nella sua qualità di Sindaco;

— partecipa il segretario comunale signor **Dr. Giovanni Romano**

— vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i signori: **N.N.**

La seduta è pubblica

./.

Considerato che il Comitato di Controllo Sezione di Pescara con decisione prot. N° 1367/CC.26/14 adottata in data 28/03/1994 ha annullato la deliberazione di C.C. N°5 del 28/02/1994 concernente il Regolamento per la disciplina dei contratti;

Atteso che la motivazione dell'annullamento è rappresentata dal fatto che il testo del regolamento non era correttamente impaginato;

Ritenuto pertanto doveroso procedere ad approvare nuovamente il Regolamento in parola;

Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile dell'Istruttore Direttivo e di regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze, e di legittimità del Segretario, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90.

Con voto unanime espresso dai presenti nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

di riapprovare il Regolamento per la disciplina dei contratti che si compone di N° 26 articoli, allegato al presente deliberato.

-----o0o0o0o0o0o0-----

Letto e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

DI PROFIO VINCENZO

IL PRESIDENTE

Vincenzo Mucci

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giovanni Romano

li, 18/04/1994

N. reg. 199

li, 04/05/1994

Si attesta la copertura finanziaria della spesa

(art. 55, comma 5, legge n. 142/1990)

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE

Campitii Vittorio Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giovanni Romano



Invio al Comitato regionale di controllo n. 1821 del 06/05/1994

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 04/05/1994 al 18/05/1994
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47, comma 3, Legge n. 142/1990. La presente deliberazione è divenuta esecutiva (art. 46 legge n. 142/1990), a seguito di:
- invio al Comitato regionale di controllo, che ne ha accusato ricezione in data _____ n. _____, senza aver adottato, nei venti giorni successivi, provvedimento di annullamento
- comunicazione del Comitato regionale di controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del 11.7.94 _____ n. 3237

li, 30.7.94

IL SEGRETARIO COMUNALE



Handwritten signature of the Municipal Secretary